

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

ATTO DI CITAZIONE

Il sig. _____, nato a _____, il _____
residente in _____, via _____
(cod. fisc. _____), ai fini del presente atto
elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. _____
in Reggio Emilia, via _____, che unitamente e
disgiuntamente agli avv.ti _____,
lo rappresenta e difende, giusta mandato apposto in calce al
presente atto,

con riguardo all'iscrizione ipotecaria richiesta ed ottenuta
in data agosto 2005 con il n. pres. _____ reg. gen. n. _____ reg.
part. _____ dalla KERA SPA (cod. fisc. _____)
, con sede in _____ di Reggio Emilia, in
persona del presidente del c.d'a., _____, ferma
l'opposizione in corso al decreto ingiuntivo _____ luglio 2005 in
forza del quale fu iscritta e salva ogni altra difesa,
in qualità di *trustee*, come *infra*,

CITA

KERA SPA come sopra
identificato, e comunque in persona del legale rapp.te *pro tempore*,
a comparire avanti il Tribunale di Reggio Emilia, Giudice

designando, per l'udienza del _____ ottobre 2007, ore di rito, con invito

a costituirsi nei modi e nei termini di legge e cioè nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e

a comparire all'udienza indicata innanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168 *bis* c.p.c.,

con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., ossia, l'impossibilità di proporre domande nuove e riconvenzionali, di sollevare eccezioni non rilevabili d'Ufficio e di chiamare in causa terzi, e che, in difetto, si procederà in contumacia per ivi sentir spiegare ed accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Adversis reiectis.

A) Dichiarare che sul bene, unità immobiliare ad uso civile ed annessa area cortiliva sita in _____ (RE), via _____ n. _____, censito al NCEU del detto Comune al foglio _____, mappali:

_____, piano T, bene comune non censibile e come meglio in fatto (doc. n. 1), non poteva iscriversi l'ipoteca giudiziale di cui in epigrafe di atto (reg. gen. _____, reg. part.

[redacted] Agenzia del Territorio, ufficio provinciale del Territorio di Reggio Emilia) e, pertanto disporre la sua immediata cancellazione, con il correlativo ordine al sig. Conservatore.

B) Dichiarare causativo di danni il denunciato comportamento (iscrizione ipotecaria) e pertanto condannare **KERA SPA** [redacted] al risarcimento degli stessi da liquidarsi in separato giudizio.

Emettere ogni ulteriore diversa declaratoria e statuizione, previa, connessa o dipendente alle domande che precedono e che, comunque, secondo diritto, porti al medesimo esito.

C) Prender atto che ci si riserva ogni ulteriore azione ed eccezione in ordine al comportamento di "**KERA**".

Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori tutti di legge.

* * *

MOTIVI delle conclusioni assunte

A) L'iscrizione ipotecaria di che trattasi è illegittima in quanto tali beni erano già costituiti in *trust*, regolarmente trascritto e, come tali, non assoggettabili ad iscrizioni pregiudizievoli in base a titolo (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, opposto, in data [redacted] luglio 2005) emesso a carico del sig. **MARIO ROSSI**

In data marzo 2005 il sig. **MARIO ROSSI** ha istituito, appunto, in *trust*, e dunque sottoposto a vincolo di destinazione, una serie di beni tra i quali quello oggetto della

iscrizione della quale si chiede la cancellazione: tale vincolo è stato puntualmente trascritto (Trib. Milano, [redacted] 2002) (doc. ti nn. 2 - 2 bis).

Il *trust*, nella sua forma tipica, è istituito, recepito nell'Ordinamento italiano con legge 16 ottobre 1989 n. 364, attraverso il quale il disponente, *settlor*, trasferisce la proprietà di uno o più beni identificati ad un soggetto, *trustee* (amministratore), che, divenuto "proprietario" dei beni, dovrà amministrarli in favore di terzi soggetti (beneficiari) secondo le indicazioni stabilite dal *settlor* nell'atto istitutivo del *trust*.

Tale strumento determina la creazione di un patrimonio separato da quello personale del *trustee* così che, da una parte i creditori dell'amministratore non possono aggredire l'oggetto del *trust* (*trust-fund*) e, dall'altra, i "creditori" del *trust* non avranno titolo per agire sul patrimonio personale del *trustee* (art. 11 della L. 364/1989) e, *a fortiori*, di iscrivere su di esso titoli preferenziali.

I beni oggetto del *trust* rimangono, in altre parole, "segregati" rispetto al patrimonio dell'amministratore.

Gli stessi beni, peraltro, sono "usciti" dalla sfera di appartenenza del disponente in quanto la loro proprietà è stata legalmente trasferita a terzi (*trustee*).

Nel caso di specie il sig. MDO ROSSI con atto (doc.2), redatto a ministero del dott. Luigi Francesco Riso, Notaio in Genova, al n. [redacted] di repertorio, ha sottoposto al

vincolo del *trust*, in garanzia - in par condicio - di tutti i creditori della COSMO di ROSSI MARIO e C. S.a.s., i beni sui quali la controparte vorrebbe ottenere situazione preferenziale.

L'atto istitutivo ha realizzato il trasferimento dei beni dalla sfera personale del sig. MARIO ROSSI al patrimonio, che si ribadisce "separato", di titolarità del *trustee*, che, nella fattispecie, è lo stesso sig. MARIO ROSSI.

Sebbene nel caso in esame, si verifichi la identificazione tra *trustee* e *settlor* (ipotesi *ex lege* non, certo, vietata), ciò non fa venire meno l'effetto segregativo del *trust*; non vi è confusione dei beni facenti capo al sig. MARIO ROSSI a titolo personale e quelli facenti capo allo stesso ROSSI a titolo di *trustee* anche perché i secondi (doc. n. 2) sono perfettamente ed analiticamente identificati

In altre parole è mutato il titolo in base al quale il sig. MARIO ROSSI detiene i suddetti beni.

Sotto tale profilo si comprende che il creditore ("apparente" e contestato: il suo titolo è ancora *sub iudice*: certificato della Cancelleria di _____ doc. n. 4) del sig. MARIO ROSSI, l'odierno procedente, non può "aggredire" - neppure per iscrivere garanzia reale - i beni dallo stesso detenuti in qualità di amministratore del *trust*.

Ad abundantiam si precisa che lo scopo del *trust* è stato esattamente quello di garantire i creditori (beneficiari) ma tutti i creditori (... ed ha assunto l'iniziativa chi creditore, in realtà, non

è) della società COSMO S.a.s. in liquidazione attraverso il vincolo imposto sui beni: tutti da tenersi sul medesimo "piano".

Tale garanzia opera nel senso che la soddisfazione dei creditori, ciascuno nella misura del proprio credito, è garantita, fino alla data di liquidazione della società (prevista per il 31 dicembre 2008) dall'esistenza del *trust fund*; e nessuno può avvantaggiarsi su altri.

Nell'ipotesi in cui alla data prefissata non si fosse verificato il pagamento di quanto dovuto gli stessi creditori potranno soddisfare le proprie pretese, se fondate, utilizzando i beni del *trust*, ossia vendendoli, ma senza prevaricazioni di uno su altri.

Da quanto esposto si comprende che il *trustee* non può, fino alla data del 31 dicembre 2008, compiere alcun atto di trasferimento dei beni oggetto del *trust* che restano "paralizzati" nell'interesse dell'intero ceto creditorio.

I beni sono a garanzia di soddisfazione uguale di tutti i creditori.

E' evidente che l'iscrizione ipotecaria contraddice la *ratio* del *trust* e dunque è illegittima.

In altre parole, il disponente ha predisposto una duplice garanzia della propria solvibilità: da una parte, acquisita la carica di liquidatore della COSMO si impegna per il pagamento di quanto dovuto ai creditori che, d'altra parte, si gioveranno, se

non soddisfatti dalla liquidazione, della garanzia offerta dal patrimonio in *trust*.

Se poi si abbia riguardo anche ad un profilo "sostanziale", vorrà il Giudice considerare che il socio illimitatamente responsabile di COSMO sas - lungi dal porre in essere le abituali e deprecabili manovre per sottrarsi alle sue responsabilità patrimoniali - le ha auto-vincolate a favore dei creditori: ha cioè vincolato l'immobile con tutti i suoi arredi (mobili, ecc. di pregio); "tutto" a favore di tutti, senza titoli di "priorità".

Il creditore dunque prima di poter aggredire tali beni o acquisire su di essi *priorità* avrebbe dovuto procedere ad ottenere la "revoca" dell'atto di "trasferimento" al *trustee*: con l'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) se avesse potuto dimostrare esser stata compiuta con intenti frodatori (difficili da immaginare per quanto sopra scritto e documentato).

Nel caso di specie il *trust* garantisce il ceto creditorio *in pari condizione* e la sua "armonica liquidazione".

Alla dedotta illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, di cui si chiede la cancellazione, si aggiunge (è detto solo *ad colorandum*) che la stessa ha colpito per un asserito ma contestato credito (di circa € 340.000,00) un bene di valore enormemente superiore.

Si deve rilevare che la menzionata legge di ratifica della convenzione internazionale sul riconoscimento del *trust* riconosce, art. 12, al *trustee* che desidera registrare i beni mobili e

immobili, o i documenti attinenti, la facoltà di richiedere la iscrizione della sua qualità di *trustee* e/o di qualsiasi altro mezzo che riveli l'esistenza del *trust*.

Di tale facoltà, che è piuttosto un onere-dovere (doc. 3), si è avvalso il sig. MARIO ROSSI così che tale iscrizione rende opponibile anche al preteso creditore procedente (perchè "KERA" ha intrapreso anche azione esecutiva) il vincolo di destinazione dei beni illegittimamente "colpiti" (creditore, se mai tale sia, che del *trust* era al corrente anche al di fuori di tale formalità), come si prova, se mai occorresse, depositando copia del suo ricorso per d.i. (doc. n. 6).

—

Tutto quanto esposto rappresenta fondato motivo per dichiarare illegittima l'iscrizione ipotecaria di che trattasi.

—

B) DANNI.

Creditore o banca al cui credito si volesse ricorrere non può spingere la sua diligenza al punto di fare le considerazioni in diritto sopra esposte (l'"apparenza" è quella di una iscrizione ipotecaria "regolare") e così non è ragionevole dubitare che il "disinvolto" comportamento della KERA SPA ha creato e continuerà a creare danni attuali e potenziali.

Non si può pretendere da parte di terzi un'indagine giuridica approfondita superiore a quella che suggerisce normale diligenza tramite la quale la realtà giuridica renda inidoneo e

superato l'affidamento riposto nella semplice apparenza di diritto.

E, dunque, si chiede sentenza che pronunci in ordine ai danni (gravi e non causati da mera colpa) che ci si riserva di quantificare in separato giudizio.

Si pensi – è solo un esempio – al fatto che al *trustee* è inibito di ricorrere al credito per soddisfare coloro verso i quali sussistono (vere) ragioni debitorie (così come espressamente previsto in atto).

—

Per le ragioni sopra esposte si confida nell'accoglimento delle su riportate conclusioni.

Si allegano:

1. copia della nota di iscrizione ipotecaria;
2. copia dell'atto istitutivo del *trust*;
- 2 *bis*. copia del certificato del notaio L. F. Risso in ordine alla istituzione del *trust* e dei beni dallo stesso vincolati;
3. copia della nota di trascrizione dello stesso *trust*;
4. copia del certificato di pendenza (di causa di opposizione al d.i.) della Cancelleria di
5. copia del ricorso ed omologazione di "ristrutturazione dei debiti";
6. copia del ricorso per decreto ingiuntivo;
7. copia del pignoramento immobiliare promosso da " KEPA ;

8. provvedimento [redacted] maggio 2007 del sig. G.d.E. che
dispone la sospensione della procedura esecutiva n. [redacted] /2006
R.G.E. Tribunale di Reggio Emilia promossa dalla **KERA SPA**
[redacted] contro **MARCO ROSSI**.

Ai fini del versamento del contributo unico, si dichiara che
la presente controversia ha valore indeterminabile.

Modena-Reggio Emilia, [redacted] maggio 2007.

avv. [redacted]

avv. [redacted]